



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBANO, FILIPPI, GINETTI, PUPPATO, MIRABELLI, ROMANO, RUTA, MATTESINI, FAVERO, Elena FERRARA, DALLA ZUANNA, AMATI, IDEM, DIRINDIN, PUGLISI, VATTUONE, FABBRI, SPILABOTTE, SILVESTRO, PAGLIARI, BORIOLI, SOLLO, FASIOLO, SCALIA, LANZILLOTTA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, VALDINOSI, VALENTINI, CARDINALI, CUCCA, LO GIUDICE e RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Divieto della propaganda pubblicitaria per i giochi con vincite in denaro

ONOREVOLI SENATORI. – Il proliferare delle sale per il gioco d'azzardo e delle apparecchiature come *slot machine* e *videolottery* negli esercizi commerciali secondari ha comportato, insieme a un considerevole gettito per l'erario statale, esternalità negative quali la diffusione delle ludopatie, il degrado urbano delle aree in cui le sale gioco si concentrano in diverse città italiane e, cosa ancor più grave, un particolare interesse da parte della criminalità organizzata rispetto al *business* che ne deriva.

Le fasce di popolazione maggiormente a rischio di incorrere nella ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) sono quelle socialmente ed economicamente più deboli. Disoccupati, pensionati, persone in difficoltà economiche che versano nell'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, con tutti i risvolti negativi facilmente immaginabili sia da un punto di vista familiare che sociale.

Spesso il soggetto che ne è affetto, per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi. La ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio.

Il DMS, la classificazione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, inserisce il gioco d'azzardo patologico o ludopatia tra i disturbi comportamentali analogamente alle tossicodipendenze, mentre la decima revisione della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10) colloca il

gioco d'azzardo patologico nel capitolo dei disturbi delle abitudini e degli impulsi.

In Italia la raccolta del gioco d'azzardo è pari ad 80 miliardi di euro per l'anno 2014, ben il 4% del PIL nazionale e il 12% della spesa delle famiglie italiane, con un gettito erariale di 8 miliardi di euro.

Un *business* che conta all'attivo quattrocentomila macchine per il gioco, seimila punti gioco autorizzati, quindici milioni di giocatori abituali, di cui ben tre milioni a rischio patologico e almeno ottocentomila persone cui è già stata conclamata la ludopatia.

La ludopatia è una malattia fortemente debilitante e, non a caso, con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 5, questa è stata inserita nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) con un costo per il servizio sanitario nazionale annuale che ammonta a quasi 6 miliardi di euro a fronte degli 8 miliardi di introiti generati.

Per questo occorre limitare fortemente l'immagine del giocatore come un modello di successo tra i giovani e tra le fasce più deboli.

La dipendenza dal gioco d'azzardo, per le sue caratteristiche e le sue conseguenze, va quindi considerata alla stregua della dipendenza dal tabacco, dalle sostanze stupefacenti e dall'alcol.

È tempo per un'azione maggiormente incisiva dal punto di vista legislativo perché alla regolamentazione del gioco d'azzardo si accompagni la «disincentivazione» al gioco stesso. Occorre cioè che il gioco sia capillarmente controllato e si contrastino i tentativi della criminalità organizzata tesi ad entrare nel settore. Occorre sensibilizzare

il giocatore rispetto ai possibili rischi ricollegabili al gioco compulsivo tramite una incisiva campagna di sensibilizzazione al problema ed un funzionale sistema di riabilitazione.

Allo stato attuale le regioni ed gli enti locali, tra cui la Liguria, la Lombardia e il comune di Genova per primi, hanno messo in atto proprie discipline volte a contrastare il fenomeno tramite i mezzi che la potestà normativa garantisce loro; sono difatti gli enti locali a subire maggiormente le esternalità negative che derivano dal gioco d'azzardo, in particolar modo per i problemi ricollegabili alla criminalità organizzata.

Diverse realtà istituzionali, religiose, sanitarie e del mondo dell'associazionismo continuano da anni a chiedere un diverso approccio al problema da un punto di vista normativo, in particolar modo di rango primario.

A giugno 2015 è scaduta la delega prevista dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, per il riordino complessivo della normativa in materia di gioco d'azzardo, senza che il Go-

verno provvedesse ad emanare il decreto legislativo, nonostante nel corso della delega fossero circolate molte bozze, ognuna ampiamente criticata dal mondo delle istituzioni e dalle associazioni «NoSlot».

In assenza di tale decreto, atto a dare ordine e uniformità sul territorio nazionale alle diverse regolamentazioni in materia, proponiamo di iniziare a intervenire su di uno degli aspetti più controversi: la pubblicità del gioco d'azzardo.

L'intento è quello di vietare completamente, e non solo in determinate fasce orarie e con determinate caratteristiche, la pubblicità sul gioco d'azzardo. Si chiede pertanto, come già riconosciuto a livello internazionale, di includere il gioco d'azzardo nel divieto di cui alla legge n. 165 del 10 aprile 1962, «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», quindi al pari dei prodotti derivati dal tabacco.

Il presente disegno di legge, avendo come scopo quello di limitare la pubblicità, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La propaganda pubblicitaria, ivi comprese la comunicazione commerciale e la sponsorizzazione diretta e indiretta, nonché la promozione di qualsiasi prodotto inerente i giochi con vincite in denaro, offerti nelle reti di raccolta fisiche od *on line*, è vietata.

2. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 200.000.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati all'informazione e all'educazione sanitaria, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della ludopatia.